

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento dell'impianto di frutteti

(del 24 gennaio 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il disegno legislativo concernente il sussidiamento per l'impianto di frutteti razionali nel nostro Cantone, in sostituzione dell'analogo decreto del 19 febbraio 1945.

Con il nuovo decreto si intende offrire la possibilità all'agricoltore di inserire nel complesso aziendale e in misura adeguata, anche la frutticoltura, la quale, se condotta razionalmente, può offrire una buona fonte di reddito.

Fino al momento attuale il sussidio cantonale era accordato unicamente per l'impianto di specie a nocciolo e si era maggiormente insistito sul pesce la cui diffusione era propugnata in quasi tutte le zone del Cantone. Ma per la mancanza di adeguato trattamento colturale, l'esperienza con il pesce non si è dimostrata sempre positiva per il fatto che, pure essendo il pesce una specie che si adatta molto bene alle condizioni climatiche e di terreno del nostro Cantone, solo nelle regioni esposte e non soggette alle forti brinate primaverili, con terreni adatti, ha dato un buon reddito. Si osserva inoltre che il pesce è una specie che esige parecchie cure colturali, possibili solo nelle aziende che dispongono di macchine, di mano d'opera capace e di una saggia direzione.

E' la ragione per la quale Vi proponiamo il sussidiamento della frutta a granella allo scopo di creare la possibilità di sviluppo alla frutticoltura anche nelle zone e nei terreni che, per particolare costituzione, per il clima e per speciali condizioni di giacitura, male si addicono o non si prestano affatto al pesce. Si potrà così arrivare alla costituzione di ottimi frutteti con peri e meli non solo nelle zone del piano, ma anche in quelle delle vallate, della collina e della montagna. Lo dimostrano i buoni raccolti di mele e pere che si hanno oltre che in piano, anche nelle zone delle valli, dove, a causa di una migliore insolazione, si raccolgono frutti di ottimo aspetto senza eccessive cure. Propagando in dette regioni delle varietà pregiate o diffondendo alcune varietà locali particolarmente interessanti e convincendo i frutticoltori a dedicare maggiori cure alle piante, si potranno avere frutti di pregio, sani e ben coloriti.

Per ciò che riguarda lo standard delle varietà da propagare si avrà cura di scegliere esclusivamente quelle pregiate, sufficientemente sperimentate nei frutteti sperimentali e in quelli di orientamento; varietà che possono trovare nel nostro clima le migliori condizioni per dare un prodotto di qualità. Non si intende quindi mirare alla quantità da smerciare su mercati lontani, ma soprattutto alla produzione qualitativa per i principali mercati del Cantone.

L'aumento del numero minimo di piante sussidiabili trova giustificazione nella necessità di incitare, con l'aiuto dello Stato, in particolare il contadino proprietario o affittuario che vive unicamente del reddito della propria azienda, a dedicarsi anche alla frutticoltura e incrementare così l'azienda ad indirizzo multiplo, che è oggi quella più vitale. Perché poi il frutteto possa dare un buon reddito occorre che esso sia costituito da un numero adeguato di piante in modo che le spese di manutenzione, che comunque esistono, siano compensate dalla quantità di produzione.

L'esperienza degli scorsi anni ci ha dimostrato come, con il vigente decreto che concede il sussidio per l'impianto di un minimo di 20 piante, si arrivi a

favorire, in buona parte, la creazione di piccoli frutteti famigliari in terreni di non agricoltori che si dedicano all'agricoltura solo marginalmente nei ritagli di tempo libero. Si costituiscono così piccoli frutteti presso liberi professionisti o impiegati, frutteti che non hanno quindi carattere commerciale. Questi frutteti dopo tre anni di assistenza tecnica gratuita concessa dallo Stato, vengono trascurati e spesso abbandonati interessando non tanto il reddito, quanto il fabbisogno della famiglia; essi costituiscono inoltre un brutto esempio che non invoglia il ben intenzionato.

La percentuale di sussidio è da calcolarsi in relazione al tempo necessario per l'entrata in produzione delle singole forme di allevamento (libera o obbligatoria) e in base alla professione principale del richiedente come pure alla sua situazione finanziaria, per aiutare i meno abbienti. La nuova percentuale di sussidio è fatta per incitare l'agricoltore vero a fare della frutticoltura.

Recentemente, la Regia federale degli alcoli ha emanato nuove disposizioni nel settore della trasformazione della frutticoltura in sede di raggruppamento di terreni. Queste nuove disposizioni consentono l'assegnazione di particolari sussidi federali sia per la eliminazione delle piante da frutto nei terreni da adibirsi ad altre colture, sia per la costituzione dei nuovi impianti.

Prevediamo infine di abolire l'assistenza tecnica gratuita per tre anni ora applicata con una spesa ingente da parte del Cantone. Poichè colui che procede all'impianto del nuovo frutteto deve impegnarsi, pena il rimborso del sussidio, alla razionale manutenzione delle piante, sarà sua cura istruirsi lui stesso sulle pratiche necessarie o ricorrere all'opera dei frutticoltori professionisti con patente cantonale senza incorrere in eccessive spese.

Vi preghiamo quindi, di voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento dell'impianto di frutteti

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 gennaio 1958 n. 736 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Lo Stato incoraggia la frutticoltura sussidiando la costituzione di frutteti agricoli razionali con piante da frutto a nocciolo e a granella, nella misura massima:

dell'80 % del costo delle piante per gli impianti, in un unico appezzamento, di un minimo di 50 piante, se da allevare a mezzo fusto;

del 70 % se da basso fusto con un minimo di 50 piante;

del 60 % se a cordone, palmetta, ecc., con un minimo di 100 piante.

Nelle vallate il numero minimo delle piante è ridotto al 50 %.

Art. 2. — Il sussidio di cui all'articolo precedente è stanziato nella misura del 100 % a chi esercita prevalentemente l'agricoltura, nella misura del 50 % a chi non è agricoltore, ritenuto in ambo i casi che la sostanza imponibile netta del richiedente non superi i Fr. 20.000,— e la rendita tassabile non superi i Fr. 5.000,—. Il sussidio viene ridotto del 2 % per ogni Fr. 5.000,— in più di sostanza e per ogni 1.000,— franchi in più di rendita; in ogni caso esso non potrà essere inferiore al 30 % del costo delle piante.

Le persone giuridiche riceveranno il minimo del sussidio.

Nelle zone dove si procede al raggruppamento di terreni sono inoltre applicabili le disposizioni emanate dalla Regia federale degli alcoli.

Art. 3. — Il Dipartimento cantonale dell'agricoltura elabora l'elenco delle varietà sussidiabili.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a sussidiare varietà non indicate nell'elenco cantonale, a scopo sperimentale, nelle aziende autorizzate dal Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 4. — Le domande di sussidio, stese su carta bollata da 1 franco, vanno inoltrate al Dipartimento cantonale dell'agricoltura entro i termini fissati dal Regolamento di applicazione del presente decreto.

Il sussidio non è concesso per impianti eseguiti prima della decisione dipartimentale.

Art. 5. — I beneficiari dei sussidi si impegnano di eseguire l'impianto come alle istruzioni del Dipartimento e di provvedere alla razionale manutenzione del frutteto per la durata di 10 anni.

Art. 6. — I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. In caso di inadempienza degli obblighi emanati in applicazione del presente decreto, i beneficiari possono essere tenuti a restituire i sussidi, interamente o parzialmente.

Art. 7. — Il credito per il sussidiamento sarà iscritto annualmente nel bilancio del Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 8. — Il Consiglio di Stato è incaricato di promulgare il regolamento di esecuzione.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed abroga il decreto legislativo del 19 febbraio 1945 concernente il sussidiamento per l'impianto di frutteti, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

